

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1917 QUALE OGGETTO STORICO*

I. IL CIC '17 IN PROSPETTIVA STORICA

1.

NEL 1905, Ulrich Stutz, chiese una separazione del diritto canonico vigente dalla sua storia come requisito per poter studiare quest'ultima con metodo scientifico. È noto come questa richiesta sia stata soddisfatta indirettamente con la promulgazione del primo Codice di Diritto Canonico nel 1917 e con la legislazione successiva sul modo in cui dovesse essere insegnato nelle facoltà. La promulgazione del codice pio-benedettino permise, infatti, la consolidazione della scienza storico-canonica, ammirevolmente elaborata sui criteri critici da Stephan Kuttner qualche decennio dopo.

La promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, con le sue peculiari caratteristiche di "traduzione al linguaggio giuridico" della ecclesiologia del Vaticano II, avrebbe segnato anche la possibilità di studiare il CIC '17 quale oggetto storico; non soltanto perché non è più vigente, ma anche perché il codice pio-benedettino risponderrebbe a un contesto ecclesiale e culturale ormai superato dopo la celebrazione dell'ultimo Concilio. La non vigenza e la distanza dal suo contesto originario permetterebbero, quindi, di studiarlo secondo il metodo storico.

Il volume che adesso si commenta è un tentativo riuscito di situare il CIC '17 definitivamente nel campo della storia. Tentativo fatto da chi in precedenza ha dimostrato la sua competenza in ambito storico. Carlo Fantappiè, professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino, ha pubblicato uno dei pochi manuali sintetici disponibili sulla storia del diritto canonico e numerose ricerche sulla prima codificazione canonica, che trovano in questa lunga monografia il loro culmine.¹ Deve già anticiparsi che la sua competenza storica risulta evidente sin dalle prime pagine.

* A proposito del volume di C. FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, Giuffrè, Milano 2008.

¹ C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003. Vedi la mia recensione su *Ius Ecclesiae* 16 (2004) pp.276-277, in cui non sono del tutto d'accordo con il punto di vista di Fantappiè su alcune questioni ecclesiologiche. I suoi studi precedenti sulla prima codificazione possono trovarsi nella bibliografia della monografia che adesso commentiamo.

2.

Studiare il CIC '17 in prospettiva storica ha significato per Fantappiè non soltanto affrontare il processo immediato di elaborazione del codice, questione da lui e da altri studiata in precedenza anche se in modo solo parziale,² ma ha anche inquadrato la nascita del codice nel lungo percorso della modernità giuridica, sorta nella Chiesa dopo il Concilio di Trento. Questa scelta metodologica, sulla quale ci soffermeremo più avanti, ha avuto come prima conseguenza quella di offrirci una preziosa e direi unica sintesi su un periodo della storia del diritto canonico mai affrontata in modo complessivo. L'ovvia importanza del diritto canonico di quel periodo per poter capire quello vigente, fa sì che quest'opera sia un punto di riferimento imprescindibile, anche in modo indipendente dalla questione concreta della codificazione del '17.

Il rigore metodologico con cui si è condotta questa indagine storica non è stato, però, posto soltanto al servizio dell'erudizione sul passato, ma ha anche un esplicito riferimento al presente. Per l'Autore, studiare il CIC '17 in prospettiva storica, significa anche una sorta di "liberazione" del diritto canonico attuale dai condizionamenti ecclesiali e culturali che stanno alla base della prima codificazione canonica. Condizionamenti non del tutto superati per la continuità dell'insegnamento compiuta dagli stessi professori e dello stesso metodo esegetico su un nuovo diritto veicolato, però nella forma del "codice". Questa "liberazione" è considerata da Fantappiè veramente necessaria, essendo questa monografia, il suo personale contributo perché possa accadere.³

L'opera che adesso si commenta, quindi, come qualsiasi ricerca storica, è cantiere di informazioni preziose, nonchè interpretazione di esse. Interpre-

² J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro "De processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, Vol. I, Milano 1999.

³ "Conquistare il codice canonico al dominio della storia resta, dunque, un obiettivo di primaria importanza non solo e non tanto per gli storici delle codificazioni, ma anche e soprattutto per i canonisti che si trovano ad insegnare o ad interpretare il diritto della Chiesa. Dopo l'aggiornamento dei canoni e il rinnovamento dell'impostazione generale voluti dai padri del Vaticano II, essi continuavano a sentirsi gravati nel loro movimento dalla pesante tutela della Scuola esegetica e ad avere il loro orizzonte limitato dal diaframma del codice pio-benedettino. Un diaframma solamente in apparenza neutro e privo di retaggi dottrinali e culturali, ma in realtà densissimo di premesse filosofiche, ecclesiologiche e giuridiche che l'opera di depurazione e di formalizzazione compiuta dai redattori ha volutamente celato per poter elevare il diritto canonico all'altezza della scienza giuridica secolare" (FANTAPPIÈ, XXVI). Fino a che punto condivide questa affermazione generale, anche se con delle sfumature che si apprezzeranno soltanto nel corso di questo studio, si può vedere in N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, "Derecho Canónico y codificación: alcances y límites de la asunción de una técnica", in *Ius Canonicum* 51 (2011), 105-136.

tazione che, pur fondata sulla realtà storica studiata, è suscettibile di discussione, che dovrebbe anche aiutare a comprendere il nostro presente e le sfide che oggi si pongono davanti a chi si dedica al diritto canonico.

Ragion per cui, in questo articolo si tenterà di stabilire un dialogo con le posizioni dell'Autore. Dialogo che si fonda nell'accettazione dei dati storici da lui presentati in modo magistrale, ma che forse permettono altre letture o al meno una lettura più sfumata delle sue conseguenze per il diritto canonico odierno.

Impostare così il mio lavoro significa, quindi, innanzitutto, presentare il contenuto dell'opera del Fantappiè e le sue conclusioni principali.

II. STRUTTURA E CONTENUTO

3.

L'opera è stata pubblicata dall'Autore in due volumi per la lunghezza della monografia, pur conservando una impaginazione unitaria e presentando degli argomenti parzialmente autonomi (qua si trova la spiegazione della diversa estensione dei due volumi). Mentre il primo volume, con il sottotitolo di "*L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*", considera gli antecedenti "remoti" della codificazione (fino all'esperienza biografica di Gasparri); il secondo, sottotitolato "*il Codex Iuris Canonici (1917)*", affronta tutto l'iter di elaborazione e le conclusioni. Il libro, poi, viene strutturato in quattro parti precedute dalla *introduzione* e da una sezione di *prolegomeni*, e chiuse con un lungo *epilogo* e una completa appendice sulle diverse persone che collaborarono alla redazione del CIC '17. Per rendere più facile la lettura, ed evitare il rischio di perdersi nella giungla dei dati offerti, l'Autore ha introdotto all'inizio di ogni parte (tranne la IV), una *premessa*, nella quale si espongono le sue linee fondamentali, sempre in relazione con lo scopo generale del libro. Passiamo adesso alla descrizione sommaria dei contenuti, manifestando ancora una volta l'impossibilità di rendere giustizia alla straordinaria quantità di informazioni e riflessioni offerte dall'Autore.

4.

I *Prolegomeni* si compongono di un unico capitolo, intitolato "*la formazione del paradigma sistematico. Lineamenti di un percorso (1563-1791)*". Come l'Autore spiega nella *premessa* a questo capitolo introduttivo, si è scelto un inquadramento del CIC '17 nel periodo che si contraddistingue per l'influsso della modernità giuridica nella Chiesa. Questa scelta è diversa da quella adottata da Gasparri nella prefazione al CIC '17, dove questo veniva presentato come il culmine di una storia iniziata da Dionigi il Piccolo e, quindi, come la più perfetta realizzazione dei desideri di un diritto canonico adeguatamente si-

stematizzato. Per Fantappiè, invece, il senso vero e profondo del CIC¹⁷ può cogliersi soltanto alla luce del cambiamento epocale avvenuto nella scienza giuridica, e canonica, nel secolo XVI. Questo cambiamento viene caratterizzato dalla equivalenza fra *ius* e *lex*, nonché dalla sostituzione del metodo casistico con il metodo logico-deduttivo.⁴ Nei *prolegomeni*, quindi, ciò che si presenta è il modo in cui questo cambiamento avviene nella scienza canonica attraverso tre periodi diversi.

Nel primo periodo (1563-1645), si sarebbe passato dallo *ius Decretalium* (quello proprio del medioevo) all'*ordo iuris*. Tale cambiamento si produce non soltanto per motivi pratici (impossibilità di introdurre il diritto tridentino nel *Corpus Iuris Canonici* per la crescita della legislazione papale), ma soprattutto per la diffusione dell'umanesimo giuridico con la sua concezione razionale del diritto. Questa è la cornice adeguata per capire l'opera di Lancellotti, da tutti considerata trascendentale per l'evoluzione della scienza canonica. In effetti, la sua primaria preoccupazione didattica, non deve nascondere il suo nuovo indirizzo metodologico, in cui la scienza si pone al servizio di una elaborazione dottrinale sulle *auctoritates*, né l'importanza che l'*ordo* tripartito acquisterà da quel momento fino allo stesso CIC¹⁷.

Nel secondo periodo (1645-1749), si sarebbe realizzata la transizione dall'*ordo iuris* alla moderna *scientia canonum*. In questa transizione avrebbero influito sia le costruzioni sistematiche della teologia della seconda scolastica (soprattutto Suárez), sia l'indirizzo logico e matematico di Leibniz. Il modo in cui tutto questo sia entrato nel diritto canonico progressivamente, si studia facendo cenno principalmente alle scuole di Dillingen e Ingolstadt e più ancora a Enrico Pihring e il suo nuovo metodo. Per Fantappiè, la diffusione del metodo di Pihring ha segnato una nuova epoca aurea nella canonistica.⁵

⁴ "Per ragioni complesse, che ora non è il caso di richiamare, l'antico concetto aristotelico e romano di diritto come *ars aequi et boni*, che i canonisti medievali non avevano mai cessato di seguire, viene lentamente e progressivamente rimpiazzato con un sistema legislativo moderno. Ciò sarà possibile solo come conseguenza di due grosse novità. Da un lato l'equivalenza tra *ius* e *lex*, con la riduzione del diritto a un complesso di leggi di carattere coattivo, a una tecnica che ne studia le relazioni logiche, a una scienza che attribuisce a questo insieme di regole un assetto il più possibile razionale. Dall'altro lato la sostituzione del metodo casistico, che giungeva alla risoluzione del caso mediante l'osservazione dei fatti attenenti alla discussione scolastica delle autorità dottrinali, con il metodo logico-deduttivo, il quale, invece, deduce le norme a partire da altre norme procedendo dall'alto verso il basso, dai principi alle conseguenze, dalle cause agli effetti, impiegando la logica propria delle nuove scienze matematiche e fisiche" FANTAPPIÈ, *op. cit.*, p. 13.

⁵ "I primi venti anni del Settecento segnarono il culmine della canonistica dell'età moderna – una sorta di seconda epoca aurea dopo quella a cavallo tra la metà del XII e del XIII secolo – con l'affermazione rigogliosa della formula del *ius canonicum universum* e la sua traduzione concreta in opere destinate a restare monumentali per l'ampiezza dell'impianto, il vigore della costruzione, la ricchezza dottrinale. Sulla scia del metodo di Pihring, questi autori non si limitarono a perfezionare l'orditura interna delle loro opere, ma procedettero

Un altro frutto della scienza canonica di questo periodo è l'apparizione della "parte generale" nei trattati di diritto canonico.

Il terzo periodo (1731-1791) può considerarsi come un progressivo accostamento al *systema iuris canonici*. Il punto di partenza sarebbe stato la "demolizione concettuale" operata nei confronti del *Corpus Iuris Canonici* da parte dei protestanti e gallicani e la necessità di rifondare lo studio del diritto canonico su altre premesse. Queste nuove premesse vengono offerte dalla filosofia morale di Christian Wolff e dal ricorso ai principi del diritto naturale, che daranno nuova vita a un diritto canonico, che continuerà a svilupparsi secondo il metodo deduttivo-sistematico già avviato nei periodi precedenti.

Il Fantappiè mostra nella monografia fino a che punto vi siano in ambito tedesco i principali sviluppi della scienza canonica del periodo, là dove si diffondono le idee wolffiane ed anche dove nasce come disciplina autonoma lo *ius publicum ecclesiasticum* nella Scuola di Würzburg. Per capire l'influsso di questi cambiamenti nella futura codificazione e, quindi, nel mondo accademico romano, la figura di Zallinger si rivela essenziale.⁶

La trattazione, offerta dall'Autore, degli sviluppi della scienza canonica nei secoli XVI-XVIII, risulta veramente magistrale. È probabilmente l'unica opera accessibile in cui si può trovare tutta l'informazione, non soltanto cronologicamente ordinata, ma soprattutto presentata come la storia degli sviluppi concettuali e metodologici, che ci permette di capire con una certa profondità sia le cause sia i risultati e le conseguenze di questo lungo processo.

5.

La *Prima parte* è stata dedicata allo studio di ciò che il Fantappiè ha denominato come "*La ricostruzione post-rivoluzionaria del modello romano*" ed è divisa in tre capitoli.

Nella *premessa* che lo precede, si spiega come gli avvenimenti rivoluzionari e il successivo Impero napoleonico abbiano rappresentato un periodo, in cui il diritto canonico non sia stato realmente vigente e nel quale molte delle istituzioni accademiche per l'insegnamento di questa disciplina siano scomparse. Nel periodo posteriore – quello della Restaurazione – la Chiesa ricompose lo studio del diritto canonico, ma secondo i nuovi parametri ideologici del momento, spostando la riflessione dal campo dello *iusnaturalismo* a quello del tradizionalismo, configurando tutta l'ecclesiologia e, quindi, il diritto canonico, attorno alla figura del papa (ultramontanismo), in confronto quasi dialettico con il liberalismo. A questi cambiamenti "ideologici" si deve

verso la sistemazione razionale delle materie canoniche all'interno della griglia ordinante delle Decretali". *Ibidem*, p. 43.

⁶ Cf. *Ibidem*, pp. 91-92 (un riassunto del suo pensiero).

aggiungere quello geografico della concentrazione a Roma delle istituzioni accademiche.

Nella presentazione di questi argomenti in tre capitoli, l'Autore non segue un criterio completamente cronologico come ha fatto nei *prolegomeni*, sebbene la presentazione cronologica sia quella dominante. Nel capitolo primo si presenta il “*riordinamento degli studi giuridici nell'Urbe (1824-1878)*”, con lo studio delle principali scuole. Un punto giustamente messo in rilievo da Fantappiè è il rapporto fra insegnamento e curia romana, che caratterizza in modo singolare il diritto canonico di questo periodo. Il capitolo finisce con una valutazione sul significato di questo periodo, segnalando – insieme a quanto significa come preparazione remota al CIC '17 – come il diritto canonico avrebbe acquistato un valore enorme nel processo di centralizzazione romana.⁷

Il capitolo secondo è dedicato alla “*ricomposizione dell'ordine giuridico durante il pontificato di Leone XIII (1878-1903)*”. L'importanza di questo Pontificato nell'età contemporanea è ogni volta più chiara per gli studiosi. Il cosiddetto “*progetto leonino*” copre appunto tutte le dimensioni della vita ecclesiale e dei rapporti con la società politica. Per quanto so, mancava però lo studio del contributo del diritto canonico a questo *progetto* e viceversa. L'Autore riesce a stabilire il rapporto fra il rinnovamento degli studi tomistici con le nuove impostazioni dottrinali del diritto canonico nonchè la relazione fra la nuova impostazione dei rapporti con gli stati ed il nuovo *ius publicum ecclesiasticum*. Mette anche in risalto la coerenza della riemersione dell'*utrumque ius* con tutto questo programma.⁸

Nel capitolo terzo, con il titolo “*il confronto tra i systemata iuris canonici (1822-1903)*”, l'Autore confronta i diversi tentativi offerti nel corso del XIX secolo per trovare una nuova sistemazione del diritto canonico. Si riprendono

⁷ “Si trattava di recuperare in una forma nuova il significato e la portata per così dire strategica del diritto canonico. La soluzione che verrà elaborata dal papato e dalla curia romana consisterà nell'attribuire al diritto canonico una rinnovata valenza giuridica, tanto come ordinamento giuridico primario quanto come strumento particolarmente efficace per legittimare e consolidare in senso centralistico la struttura dell'organizzazione della Chiesa.” *Ibidem*, p. 195.

⁸ “La Chiesa cattolica poteva presentarsi erede autentica dell'esperienza giuridica romana e l'unica istituzione dotata di un ordinamento di valore universale. In questo senso il recupero di una concezione strutturante la realtà sociale, ancorché priva della sua originaria effettività, costituiva una manifestazione modernizzata del suo primato spirituale nel più generale contesto della <spiritualizzazione> del diritto canonico seguito al Vaticano I. Un primato eminentemente giuridico che, traendo tutta la forza dal potere di 'rappresentare' il divino, di incarnare l'idea di un ordine originario, si esprimeva *ad intra* nel modello di razionalità con cui la chiesa romana aveva delineato il proprio apparato istituzionale e *ad extra* nella capacità di ordinare in una visione teleologica e sistematica il mondo umano, di inquadralo in contesto di rapporti e di qualificazioni.” *Ibidem*, pp. 258-259.

così persone e argomenti dei due capitoli anteriori, ma soffermandosi di più su quelli che saranno protagonisti nell'elaborazione del CIC e degli influssi della scienza civilistica su quella canonica in questo periodo. Il risultato finale sarà la pratica sostituzione dei commenti al *Corpus Iuris Canonici* (Testo) con i manuali di *Istituzioni* di stampo sistematico e la progressiva assimilazione fra le diverse scuole romane.

6.

Con la prima parte, l'Autore ci ha condotto sino alla soglia dei lavori di redazione del CIC '17, con una accurata presentazione della scienza canonica e dei suoi protagonisti, anche di quelli che contribuiranno alla formazione del primo codice. Il quadro doveva completarsi con una presentazione della figura di Gasparri, ma per la sua indiscussa importanza, il Fantappiè ha ritenuto opportuno riservargli tutta la *seconda parte*, intitolata "*l'esperienza del "codificatore" Pietro Gasparri*", divisa in altri tre capitoli.

Nella *premessa* a questa parte, l'Autore spiega che ricostruire la biografia intellettuale di Gasparri è necessario per capire la reale portata del suo contributo al Codice. Si tratta, in effetti, di analizzare la sua personalità come canonista, attraverso il suo *iter* biografico e le sue pubblicazioni. Soltanto in questo modo troveranno risposta due delle questioni più dibattute dalla storiografia: il peso dell'influenza francese nella scelta della tecnica codificatoria e la questione di chi sia stato il vero promotore dell'idea. Per l'elaborazione di questa sorte di biografia intellettuale, Fantappiè ha svolto una vera e propria ricerca storica, fino al punto che, tutt'ora, quest'opera si può considerare la miglior biografia di Gasparri come canonista.

I tre capitoli coprono gli anni 1870-1898, cioè dal suo ingresso nel Seminario Romano dell'Apollinare alla fine del suo insegnamento a Parigi. In tutti e tre i capitoli l'Autore fa una meritevole analisi degli influssi ricevuti da Gasparri e delle caratteristiche principali delle sue opere, specialmente del suo "*Tractatus*" sul matrimonio.

7.

La terza parte, intitolata "*l'impostazione della codificazione canonica*", divisa sempre in tre capitoli, si concentra sui precedenti immediati del CIC '17 e sugli stessi lavori di redazione. Nel corso dei tre capitoli l'Autore mostra come la scelta per la codificazione si faccia strada in modo non lineare ed il suo rapporto ideologico con il programma di riforma di Pio X. Dall'analisi dei lavori di preparazione si ottengono informazioni preziose sui problemi non solo pratici nell'avviare questa nuova sistematica per il diritto canonico.

La *premessa* che precede i capitoli di questa parte, sotto il titolo, "*la codificazione tra Stato pontificio e Santa Sede*", mi sembra che offra una chiave di

lettura anche per la quarta parte, che significativamente non ne ha una propria. L'Autore sostiene che il CIC '17 sia uno dei molti risultati che potevano derivare dal processo di riforma del diritto canonico, iniziato da Pio X ma voluto da tanti altri, almeno dalla celebrazione del Vaticano I. Soltanto lo studio dei progetti di papa Sarto e delle diverse fasi di elaborazione spiegano come mai sia venuto fuori questo Codice.

Il Fantappiè ritiene, però, che come è importante capire la genesi del Codice, così è importante anche comprendere i motivi che indussero la Chiesa ad accettare la forma "codice", estranea alla propria tradizione ed originata in un contesto culturale molto ostile alla comunità ecclesiale. Nella *premessa* vengono anticipate alcune risposte a questa domanda. Da una parte, si è dovuto operare un processo di neutralizzazione ideologica, per separare al massimo la "forma codice" dai suoi postulati filosofici e giuridici; dall'altra, si è dovuto aspettare la fine degli Stati Pontifici perché la "forma codice" fosse ritenuta come possibile;⁹ infine, ha dovuto percepirsi come lo strumento tecnico adatto per risolvere i problemi sulle fonti del diritto canonico. Percezione possibile soltanto grazie all'evoluzione della scienza canonica studiata in precedenza e all'urgenza di porre fine all'incertezza normativa. Urgenza più fortemente sentita dopo il Vaticano I.

Nel capitolo settimo, "*dal Concilio Vaticano I al dibattito dottrinale (1869-1904)*", si presenta come la richiesta di riordinazione delle fonti del diritto canonico, ad opera dei Padri conciliari, che servì come punto di partenza di ciò che può considerarsi la preparazione più immediata all'inizio dei lavori di codificazione. È questo un periodo segnato da un'ulteriore e progressiva unificazione della disciplina ecclesiastica, grazie soprattutto al rifiorire dell'attività sinodale, intesa come modo di sollecitare l'applicazione del diritto universale. È anche un periodo in cui si moltiplicarono i tentativi privati di fare codici parziali per il diritto canonico¹⁰ ed in cui i grandi maestri erano coinvolti fino

⁹ Come si sa, la "questione romana" ha avuto un notevole influsso nei percorsi dell'Eclesiologia del XIX secolo e, più in genere, nei modi di capire i rapporti fra Chiesa e società civile. Lungo tutta questa monografia, è stato merito di Fantappiè segnalare l'importanza di questa questione anche per la storia del diritto canonico: "Se tutto ciò è vero, ossia se il principale ostacolo all'introduzione della forma Codice nello Stato Pontificio è venuto dalla sua peculiare natura di <un corpo e due anime>, dall'inestricabile intreccio tra giurisdizione spirituale e giurisdizione temporale, allora bisogna concludere che solo con la *fine del potere temporale* del Papa vennero meno anche le condizioni oggettive – istituzionali e politiche – che generavano conflitti interni insuperabili e fu reso possibile all'istituzione ecclesiastica fondere pienamente e senza contraddizioni in un codice di leggi la propria identità giuridica e la propria identità religiosa, finalizzando l'ordinamento canonico al magistero universale del papa e del collegio episcopale." *Ibidem*, p. 538.

¹⁰ Nelle pagine 599-615 può trovarsi l'analisi di alcuni di questi tentativi. La loro importanza è racchiusa in ciò che sono stati capaci di mostrare: la possibilità reale di ridurre la legislazione ecclesiastica ad una unità, ma anche come ispiratori della sistematica. *Ibidem*.

in fondo nella questione metodologica della miglior sistematica per il diritto della Chiesa. Infine, il pontificato di Leone XIII segnò anche un certo rinnovamento nella prassi della curia romana in linea modernizzante. Il risultato di tutti questi fattori, alla fine del pontificato di Papa Pecci, fu la necessità di procedere alla revisione del diritto canonico sotto questa ottica, condivisa quasi universalmente, restando come unici ostacoli da superare quelli pratici.

Uno di questi “ostacoli pratici” era quello di trovare un Papa disposto ad affrontare un compito di proporzioni veramente grandi, quali erano i lavori di codificazione. Per questo motivo, il capitolo ottavo, “*la scelta della codificazione e il contributo di Pio X (1904-1914)*”, verte sul ruolo che l’elaborazione del CIC ‘17 ha nel più ampio contesto del progetto politico-religioso del Papa Sarto.¹¹ Per Fantappiè, come per altri storici, il moto di Pio X, “*instaurare omnia in Cristo*”, risulta rivelatore della concezione del ministero petrino e sintesi preziosa del senso di tutta la sua attività di Pontefice. All’interno di tutto il suo progetto per la Chiesa, si può capire come sia stato rilevante il ruolo svolto dallo stesso Pio X nell’iniziativa della codificazione e del suo orientamento. L’Autore, in questo capitolo, ci offre sia una visione d’insieme sul progetto, che una dettagliata analisi dei suoi interventi per avviare prima e guidare dopo il processo di codificazione.¹²

Nel capitolo nono, “*l’ordine dei lavori del Codice (1904-1917)*”, l’Autore si sofferma sullo studio del lungo e complesso processo di elaborazione di questa opera. L’informazione, presentata in modo esaustivo e cronologico, si completa nell’appendice con le schede biografiche di quanti parteciparono alla sua redazione. Non mi sembra esagerato affermare che in queste pagine si trovi la migliore sintesi dell’*iter* di elaborazione del CIC ‘17. Difatti, partendo dalla consulta fatta ai vescovi e alle università ecclesiastiche, e passando per la dettagliata analisi del ruolo delle diverse commissioni e dei voti dei consultori, Fantappiè riesce a spiegare come sia stato elaborato il Codice nella sua stesura finale e come questa sia stata frutto anche di molte opzioni che si scelsero proprio nella fase di elaborazione. Forse quella più importante è stata far diventare il Codice uno strumento legislativo unico, lasciando senza vigore tutto il sistema legislativo precedente.

¹¹ Cfr. A. CATTANEO (cur.), *L’eredità giuridica di San Pio X*, Venezia 2006.

¹² Fantappiè elenca gli interventi di Pio X sui contenuti del Codice in tre campi: quello della riorganizzazione pastorale, quello del riordinamento del governo centrale della Chiesa e quello prodotto tramite i suoi interventi sulle decisioni delle congregazioni romane, per concludere sulla loro portata. “Il vivissimo desiderio che Pio X aveva di promulgare il Codice è rimasto inappagato, ma la sua opera legislativa resta di una tale vastità da formare una voluminosa sinossi significativamente intitolata *Jus pianum* e di una tale rilevanza da essere paragonata, in relazione al rinnovamento del governo ecclesiastico e degli studi canonistici, a quella attuata, nei secoli precedenti, da Pio V e da Benedetto XIV.” FANTAPPIÈ, *Ibidem*, pp. 688-689.

8.

La parte iv, intitolata “*Chiesa Romana e progetto codificatorio*”, è l’unica che non viene introdotta da una premessa. In un certo senso, si può dire che è una continuazione della parte precedente ed inizio delle conclusioni. In effetti, se finora il Codice è stato studiato nel suo momento *genetico*, adesso viene studiato come realtà esistente che può illuminarsi se confrontata in diversi modi con la realtà circostante. I tre capitoli che compongono questa parte prendono appunto in considerazione il CIC ‘17, così com’è stato approvato e lo analizzano sotto tre punti di vista complementari.

Il capitolo decimo, “*le componenti ideologico-culturali del codice*”, vuole analizzare il peso reale che tutte le correnti dottrinali e politiche, così come i singoli autori, hanno avuto sul risultato finale del CIC ‘17. In questo senso, il capitolo serve da sintesi di tutta la parte precedente e la giustifica. È in queste pagine dove si può vedere con maggior chiarezza fino a che punto e in quale precisa misura il Codice sia frutto degli sviluppi della Chiesa post-tridentina e, più concretamente, degli sviluppi ecclesiologici e canonici del XIX secolo.

Nel capitolo undecimo, “*due disegni in parallelo: Pio X e Gasparri*”, l’Autore riprende in parte argomenti del capitolo ottavo, per tentar di illuminare la portata reale del Codice con la luce che gettano le ideologie dei suoi principali autori. Per capire il peculiare contributo di Pio X e di Gasparri al CIC ‘17, Fantappiè effettua una comparazione di quest’opera con altre fatte o progettate da questi due autori. Cosicché, il CIC ‘17 viene confrontato con l’elaborazione del catechismo universale, il progetto di unificazione musicale e la riforma liturgica. L’Autore sostiene, infine, che i due principali autori del Codice concordino nell’utilizzare la modernizzazione giuridica come modo per confrontarsi adeguatamente con gli Stati. In questo senso, la codificazione viene analizzata dal punto di vista della sua utilità per i rapporti fra la Chiesa e la società civile.¹³ Questa prospettiva permetterebbe di capire come mai un Papa così diffidente nei confronti della modernità abbia adottato una tecnica originata proprio in quell’ambito.¹⁴

Il capitolo dodicesimo, “*due modelli a confronto: codificazione canonica e codificazioni civili*”, entra nella questione della portata dell’assunzione della tec-

¹³ Nelle pagine 976-977 si può trovare anche la differenza principale nella comprensione dell’importanza della “forma Codice” per i rapporti con gli stati fra Pio X e Gasparri. *Ibidem*.

¹⁴ “Insomma, solo tenendo conto che a *Weltanschauung* Pio X muove dalla cultura cattolico-intransigente, ma si sostanzia dell’impiego – per certi aspetti spregiudicato – di strumenti, regole, procedure di tipo moderno, da porre al servizio della difesa esterna e della ricomposizione interna della Chiesa, si può spiegare il duplice volto del suo pontificato di contrasto e di apertura dialettica alla <modernità> al fine di rendere più efficace la risposta ad essa da parte della Chiesa Romana” *Ibidem*, p.981.

nica codificatrice da parte della Chiesa. Accettare questa tecnica ha significato, oltre all'esistenza di un gruppo di esperti capaci di trasformare il diritto canonico su questa linea, anche superare una serie di problemi teologici, poiché la natura della Chiesa sembra difficilmente riconducibile a questa tecnica. Secondo l'Autore, questo superamento è stato possibile a seguito del lavoro di "purificazione" dei presupposti ideologici delle codificazioni. Le pagine dedicate alla comparazione fra le codificazioni civili e quella canonica sono davvero illuminanti per cogliere il vero senso e la precisa portata della prima delle nostre codificazioni.

III. LE CONCLUSIONI E L'INTERPRETAZIONE DELL'AUTORE

9.

Dopo il percorso offerto, l'Autore chiude la monografia con un lungo *Epilogo* (supera le cento pagine), in cui presenta le sue conclusioni che fungono da personale interpretazione sia del senso del processo storico che conclude nel CIC '17, sia indirettamente del suo rapporto con il presente. Da subito, va, però, notato che nella redazione di queste sue conclusioni si ha l'impressione, non di rado, di trovarsi davanti ad una sorte di *sic et non* e che, quindi, spetterà al lettore trovare la *Concordia* fra affermazioni talvolta contraddittorie. La ragione di ciò, mi sembra che si possa individuare in due pretese dell'Autore: quella di ridurre ad un'unità logica un processo storico composto da fili diversi e non tutti finiti nel CIC '17 e quella di inserire tutta la ricerca in una visione preconcepita dei risultati di questo codice come contrapposti a quanto sarebbe auspicabile (sempre secondo l'Autore) per il nostro presente. Segnerò di seguito le sue conclusioni principali, lasciando quindi da parte tante cose dette nell'epilogo che, pur stimolando tantissimo la riflessione, impedirebbero a queste poche pagine di sintetizzare un lavoro così ricco. Riprenderò, invece, nella valutazione finale il commento critico di quanto considero una lettura preconcepita della storia della Chiesa e delle conseguenze che ne derivano di questi preconcetti.

1. *Il CIC '17 presuppone la legittimazione delle trasformazioni subite dalla Chiesa nei secoli XVI-XIX e il suo prospettarsi nel futuro.*

Secondo il Fantappiè, i secoli compresi fra il Concilio di Trento e la promulgazione del primo Codice di Diritto Canonico, sono secoli in cui si realizza nella Chiesa un processo di centralizzazione attorno a Roma, tramite il rafforzamento del principio di autorità.

In questo processo concorrono fattori politici ed ecclesiologici, ma anche tutta una nuova impostazione della scienza del diritto canonico. Fra i primi, si possono annoverare la nascita dello stato moderno e la sua matrice illuministica prima e liberale dopo. L'ecclesiologia della "società perfetta" apparirà

come la miglior risposta alle sfide di questo nuovo Stato, così come la progressiva assunzione da parte della Chiesa di nozioni estranee alla teologia (si pensi a quella di sovranità).¹⁵

Per quanto riguarda la scienza canonica, le difficoltà di inserire la legislazione tridentina nel precedente assetto normativo e le nuove tendenze naturaliste razionalistiche del diritto in ambito civile, conducono i canonisti a cercare progressivamente la riduzione della legislazione ecclesiastica a un sistema logico.

In questo senso, il CIC '17 presuppone da una parte l'espressione del ruolo direttivo e quasi onnicomprensivo della Chiesa di Roma nella Chiesa Universale; dall'altra, la presentazione della Chiesa nei confronti degli stati moderni come una società dotata della stessa capacità normativa e formalizzata con la stessa tecnica. Infine, il Codice presuppone l'adozione di una tecnica precisa che ha come caratteristica più saliente quella di ricondurre ad una espressione unica tutta la legislazione ecclesiastica.

2. *L'assunzione della tecnica della codificazione ha significato delle innovazioni sia nel contenuto che nella forma della disciplina ecclesiastica.*

Per l'Autore, in effetti, l'assunzione di una tecnica non è mai qualcosa di neutrale. Va però riconosciuto nell'*Epilogo* lo sforzo fatto dai redattori per purificare la tecnica dai presupposti ideologici originari e, quindi, l'impossibile equiparazione della codificazione canonica alle codificazioni civili.

Questo lavoro di "purificazione ideologica" compiuto sulla tecnica codificatrice non significa però che si sia riuscito a fare semplicemente un cambiamento nel modo di esporre la legge canonica. I cambiamenti formali che presuppongono la presentazione sotto la forma "codice" della legislazione canonica, anche se hanno dei grandi vantaggi (stabilità, uniformità, semplicità, certezza,¹⁶ ecc.), avrebbero introdotto dei cambiamenti nella sostanza del diritto canonico. Il principale sarebbe stato lo spostamento nella concezione del diritto dalle "cose" e "fatti" ai "principi" e alle "norme".¹⁷ Al-

¹⁵ Ho studiato da altra prospettiva la creazione di questa ecclesiologia in relazione con i cambiamenti nella società civile. N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, "León XIII y la restauración del orden cristiano en Europa: reflexiones sobre la influencia de su lectura de la historia", in E. DE LA LAMA – M. MERINO – M. LLUCH-BAIXAULI Y J. ENÉRIZ (cur.), *Dos mil años de evangelización. Los grandes ciclos evangelizadores* (Actas del XXI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra del año 2000, Pamplona 2001) pp. 443-455.

¹⁶ "L'ultima collezione canonica con valore esclusivo risaliva al 1298 (*Liber Sextus*); da allora in avanti, ad eccezione dello smilzo primo volume del *Bullarium* di Benedetto XIV, si erano accumulati 6 libri raccolti nell'edizione ufficiale del *Corpus Iuris Canonici* del 1582, gli atti dei concili di Trento e del Vaticano I, 42 volumi di bolle e costituzioni papali da Bonifacio VIII a Pio X, 8 volumi di *Acta Apostolicae Sedis*, 16 volumi della Congregazione del concilio, 10 volumi di altre congregazioni romane" FANTAPPIÈ, *Ibidem*, p.1097.

¹⁷ Questo trionfo della visione dell'umanesimo giuridico si sarebbe realizzato nella Chiesa con la codificazione canonica. *Ibidem*, p.1108.

tri furono frutto dell'inserimento delle leggi nella nuova cornice sistematica e concettuale del Codice che non poteva non influire sulla portata reale d'ognuna di esse.¹⁸

Insieme ai cambiamenti formali, bisogna tener conto di quelli sulla natura del diritto canonico che ebbero luogo con la prima codificazione canonica; fra essi, forse, il principale è quello di impostare in un modo nuovo il rapporto fra il diritto canonico e le restanti scienze sacre.¹⁹ La codificazione avrebbe appunto creato una frattura fra diritto e teologia dogmatica e una giurisdizione della teologia morale, della pastorale e della liturgia. Le conseguenze di questi due fenomeni non possono che essere valutate negativamente.

Da una parte, la separazione fra diritto canonico e teologia dogmatica, voluta da Gasparri come segno di purezza tecnica e concettuale nell'elaborazione del Codice, avrebbe avuto come conseguenza la trasformazione del diritto canonico in un diritto secolarizzato, cioè privo del suo fondamento originario e quindi incapace di capire le sue peculiarità.²⁰ Questa "incapacità", di cogliere il *suum proprium*, spiegherebbe la difficoltà del CIC '17 di includere come strumenti veramente giuridici le diverse figure di "flessibilità" del diritto canonico, ad eccezione della dispensa, che è stata molto rielaborata.²¹ Ciò spiegherebbe anche lo spostamento, già accennato, nella concezione del diritto dal binomio *ius/societas* a quello di *lex/legislator*. Significherebbe, infine, un'autentica mutazione dello *ius vetus*, per la "digestione" di tutti i suoi elementi tradizionali in un sistema logico unitario.²²

¹⁸ "La formulazione codicistica ha avuto la conseguenza: a) di astrarre la norma dalla situazione per cui era stata formulata e di applicarla a situazioni differenti, quindi di isolarla dal suo contesto produttivo ed interpretativo che ne determinava la *ratio* e l'intenzionalità; b) di identificare la norma col dettato di un testo che prevede soluzioni nette e formule imperative dirette ad affermare il suo carattere universale e perpetuo; c) di trasformare definitivamente la norma intesa come regola di azione in un comando dell'autorità da cui prende forza obbligatoria; d) di rafforzare l'autorità della legge rispetto alle altre fonti scritte e non scritte fino ad identificare l'idea di diritto con quella di legge. Senza dubbio il Codice ha segnato un profondo avvicinamento della norma canonica alla visione della legge propria dei codici statuali". *Ibidem*, p. 1133.

¹⁹ Per la nozione di "scienza sacra" e il suo senso preciso, vedi P. ERDÖ, "Metodo e storia del diritto nel quadro delle scienze sacre", in E. DE LEÓN – N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (cur.), *La cultura giuridico-canonica medioevale: premesse per un dialogo ecumenico*, Milano 2003, pp. 3-22.

²⁰ Questa affermazione va però sfumata alla luce della spiritualizzazione della norma frutto della codificazione, che avrebbe segnato la distinzione fondamentale fra il codice canonico e quelli civili. Vedi FANTAPPIÈ, pp. 1121-24, dove riprende sostanzialmente ancora una volta le idee di Paolo Grossi.

²¹ Sulla nuova impostazione dell'istituto della dispensa vedi FANTAPPIÈ, pp. 1140-41. Cf. per un'analisi più accurata la monografia di E. BAURA, *La dispensa della legge canonica*, Milano 1997, pp. 89-126.

²² Sulla "digestione" dei testi invece della loro "inclusione" in modo tradizionale, vedi

Dall'altra, la codificazione avrebbe avuto come conseguenza la spiegazione della teologia morale della pastorale a partire dalla legislazione in materia, con il conseguente impoverimento di queste discipline.

3. *La ricezione ed interpretazione del cic '17 hanno dato luogo nella Chiesa ai mutamenti non voluti nella concezione del diritto canonico e nella sua considerazione all'interno della comunità ecclesiale.*

Uno dei criteri metodologici adoperati dall'Autore per la sua analisi è quello dell'impossibilità di separare lo studio del processo di redazione del Codice da quello della sua ricezione. Il Codice come "evento" ha avuto degli effetti che hanno condizionato la sua valutazione complessiva.

Gli effetti non voluti, ma certamente verificatisi sarebbero stati principalmente tre: il carattere *de facto* esclusivo del Codice come fonte del diritto canonico; la riduzione della scienza canonica al metodo esegetico; la quasi totale riduzione delle fonti di produzione del diritto a quella centrale, si è giunti così a un diritto canonico esclusivamente pontificio.²³ Questi tre effetti reali segnano il periodo post-codiciale come un periodo di impoverimento generalizzato del diritto canonico e ne spiegherebbero in parte anche l'anti-giuridicismo della seconda metà del xx secolo.

Fino a che punto questi effetti implicino una valutazione veramente negativa della codificazione canonica da parte dell'Autore, viene sintetizzato in modo ammirevole nel paragrafo conclusivo di tutta l'opera, che riportiamo come conclusione di questa epigrafe.

"Nell'arco della sua vicenda o traiettoria storica, il codice pio-benedittino subì un'eterogenesi *dei fini*: la forma Codice da strumento atto a travasare e dare una nuova sistemazione del diritto precedente, è divenuta oggetto totale della canonistica del Novecento; a punto d'incontro del passato, del presente e dell'avvenire dell'esperienza giuridica della Chiesa, è divenuta un'ipostasi normativa fuori dallo spazio e dal tempo: personificazione di un'entità astratta e ideale".²⁴

FANTAPPIÈ, *Ibidem*, p.1131. Vale la pena riportare un brano che serve quasi come valutazione generale sulle conseguenze della codificazione: "Il Codice è davvero un organismo onnivoro: anche là dove conserva la maggior parte del *ius vetus* e dei suoi elementi o fattori peculiarissimi, anche là dove non si chiude in un 'sistema chiuso', come nel caso del codice canonico, e ammette istanze esterne e superiori, procede comunque a fagocitare, trasporre, convertire, metabolizzare tutto ciò che entra nei suoi ingranaggi, a renderlo simile e omogeneo alle altre parti che lo compongono e a subordinarlo alle sue istanze legalistiche". *Ibidem*, p. 1142.

²³ "In questo modo si verrà ad interrompere il fecondo rapporto tra le diverse dimensioni dell'attività giuridica nella Chiesa: la legislazione si irrigidirà nelle mura cinte del Codice; la giurisprudenza non farà più da battistrada nell'adeguamento della legge al mutare dei tempi; la dottrina verrà meno al compito di ricercare soluzioni tecniche compatibili tra il Codice e le esigenze generali dell'ordinamento canonico". *Ibidem*, pp. 1154-55.

²⁴ *Ibidem*, p.1160.

IV. VALUTAZIONE FINALE

10.

Capire in profondità qualsiasi evento storico non è un compito facile. Molti sono i fattori che devono prendersi in considerazione e non tutti hanno lo stesso valore. Nella redazione di un monumento letterario e giuridico com'è il CIC '17, queste osservazioni risultano ovvie. Un lavoro di quella portata è sempre frutto di lunghi periodi storici, di diverse correnti ideologiche, di consapevolezze che si fanno strada faticosamente nella vita della società, ma anche dell'impegno di persone concrete che lasciano la loro traccia personale nell'opera che redigono. Forse il più grande merito di Fantappiè è stato quello di non aver voluto omettere nessuno di questi fili che, tutti insieme, ci permettono di comprendere come sia venuto fuori un Codice, e proprio questo concreto Codice e non altro.

A questo merito bisogna subito aggiungere quello della struttura sistematica con cui tantissime e diverse informazioni vengono presentate. L'inclusione delle premesse, all'inizio di quasi tutte le parti, impedisce di perdersi nella giungla dei dati offerti nei singoli capitoli e aiuta a non perdere il filo che fa culminare tutto quanto è stato detto nella composizione del CIC '17. La stessa divisione in due volumi di diversa estensione favorisce la chiarezza strutturale. Detto ciò, risulta evidente che un lavoro che oltrepassa le mille pagine e che affronta l'argomento da prospettive così diverse, risulta alle volte un po' intricato e a tratti ripetitivo. Mi sembra però che queste ripetizioni siano inevitabili in un'opera di queste caratteristiche.

11.

Una questione diversa e sempre complessa nei lavori storici è quella dei "precedenti" o, detto in altro modo, dove stabilire il punto di partenza remoto per comprendere l'evento che si tenta di studiare; altrimenti si rischia sempre di riproporsi fino al momento fondante di ogni istituzione. L'Autore ha scelto come punto di partenza della sua ricerca il secolo XVI e, più concretamente il Concilio di Trento. Le ragioni apportate sono totalmente convincenti. Non sembra che possa discutersi che il Tridentino, soprattutto la sua immediata ricezione, abbia influito talmente nella vita ecclesiale che si possa appunto parlare di una "Chiesa Tridentina", durata fino alla soglia del Vaticano II.²⁵ Questa "Chiesa" sarebbe stata caratterizzata da un rapporto traumatico con la società civile e da un processo di accentramento interno

²⁵ Cfr. in merito gli articoli di G. ALBERIGO, "L'ecclesiologia del Concilio di Trento", in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 18 (1964), pp. 227-242, e ID., "Reflexiones sobre el Concilio de Trento", in *Concilium* 7 (1965), pp. 78-99.

attorno alla figura del Papa. Ambedue coordinate si rispecchiano benissimo nell'elaborazione del CIC '17.

Da una parte, nei secoli XVI-XIX, la Chiesa osserva come emerge tutto un nuovo mondo culturale estraneo, quando non ostile ad Essa. È il mondo delle nuove categorie filosofiche, giuridiche e politiche, difficilmente assimilabili alla dottrina della Chiesa così come allora veniva formulata.²⁶ L'ecceologia di società perfetta e lo *ius publicum ecclesiasticum* serviranno come barriere difensive contro le ondate della modernità, ma il vivere nel *saeculum* fa in modo che la Chiesa non possa mai essere del tutto aliena alle correnti culturali, anche se queste entrano nella teologia e nel diritto canonico. In queste nuove correnti, anzi, la Chiesa trova spunti metodologici per portare avanti una necessità propriamente ecclesiale; quella di ricondurre ad unità il proprio assetto normativo, veramente confuso, trovando alla fine anche tecniche e figure adatte per presentarsi sotto veste moderna e quindi comprensibili davanti ai suoi oppositori.

Dall'altra, la percezione delle forze disgreganti che porta con sé la nuova filosofia e la nuova politica, esigono dalla Chiesa un rafforzamento interno del principio di autorità, nel campo dogmatico e disciplinare. In questo senso dovrebbe capirsi il progressivo accentramento della Chiesa attorno al Papa, cosicché si possa parlare in questo periodo della Chiesa Cattolica come di "Chiesa Romana". Il CIC '17 sarebbe espressione conclusiva di questo processo di accentramento disciplinare, che avrebbe finito per ricondurre tutto il diritto canonico e le sue fonti ad un puro e semplice diritto pontificio.

Come dicevo, le peculiari caratteristiche di questo periodo giustificano la spiegazione del CIC '17 soltanto alla sua luce. Mi sembra, però, legittimo chiedersi se non debbano tenersi in conto anche altri fattori. Difatti, nella prefazione di Gasparri al CIC '17, fu presentato come culmine di un processo millenario di progressiva miglior formalizzazione del diritto ecclesiale. Si presentava così il CIC '17 in rapporto con l'opera di Dionigi il Piccolo e di tanti altri, che successivamente hanno tentato di dare forma coerente alla normativa ecclesiastica. Quanto di vero e quanto di ricostruzione c'è in questa presentazione ufficiale? A mio avviso ci sono due aspetti del problema della codificazione che non possono ridursi ai rapporti fra Chiesa e modernità: quello della necessità di una presentazione unitaria della legislazione al servizio della certezza del diritto e quello del sempre più importante ruolo del Papa nei confronti della disciplina ecclesiastica. Dei due aspetti l'Autore si mostra consapevole, più volte, nel corso della sua monografia.

²⁶ Mi sono occupato parzialmente di queste difficoltà in N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, "Las Constituciones de Bayona y Cádiz", in J. M. MAGAZ (ed.), *La Iglesia en los orígenes de la España contemporánea (1808)*, Madrid 2009, pp. 107-134, specialmente, pp. 114-118.

In questo senso, la scelta di spiegare tutto dal confronto fra Chiesa (e più precisamente Chiesa Romana) e modernità giuridica è qualcosa di legittimo come modo di evitar di scrivere ancora una volta tutta la storia del diritto canonico; ma ha il rischio di sottovalutare gli elementi di continuità con la tradizione precedente e di presentare tutto il CIC '17 come frutto delle novità dell'epoca moderna.

Il rischio di questa sottovalutazione è ancora più grande in quanto il tentativo dell'Autore di illuminare il nostro presente, liberandolo di quanto corrisponderebbe soltanto a una forma culturale precisa, ormai superata sia nell'ambito civile che in quello ecclesiastico. Fino a che punto la questione della corretta interpretazione del nostro presente ecclesiale e del suo rapporto con il passato sia importante, è stato messo in evidenza da Papa Benedetto XVI nel suo noto discorso alla Curia Romana nel 2005 a proposito dell'interpretazione del Vaticano II.²⁷ Una scelta metodologica che non tenga conto degli elementi di continuità, nel continuo cambiare delle correnti culturali e dell'evolversi delle dottrine teologiche, rischia di illuminare equivocamente il presente tramite contrapposizioni che, se fatte in modo totale, non corrispondono alla realtà. Alcune delle espressioni usate dall'Autore nell'*Epilogo* mi sembra che si muovano parzialmente su una lettura della storia troppo frammentata anche se, come accennavo prima, la redazione tramite il metodo del *sic et non* permette di sfumare sempre le affermazioni più imprecise.²⁸

12.

Il metodo espositivo, soprattutto nelle conclusioni, cosiddetto *sic et non* si deve probabilmente al fatto che, nella valutazione del periodo storico e del codice stesso, l'Autore ha sempre presente tre punti di vista diversi (a cui corrispondono, logicamente, valutazioni diverse). La codificazione viene così studiata e valutata dal punto di vista filosofico-politico, storico-giuridico e canonistico-teologico.²⁹ In questo senso, non risulta strano che lo stesso fenomeno possa considerarsi positivamente (dai due primi punti di vista) o negativamente.

²⁷ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia romana*, 22 dicembre 2005, AAS 98 (2006), pp.40-53.

²⁸ Il Fantappiè si mostra in tutta la monografia debitore della concezione della storia della Chiesa propria dal gruppo creato attorno a Giuseppe Alberigo nell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna. Così nella sua presentazione della ecclesiologia del XIX secolo, si ispira ai lavori di Pottmeyer e Menozzi. Alle volte sembra vedersi come cornice ermeneutica implicita, quella che appare anche nella nuova edizione dei Concili ecumenici (cfr. l'articolo firmato con *** ne *L'Osservatore Romano* del 3/06/2007, col titolo: *Sulla pubblicazione dei "Conciliarum Oecumenicorum Generaliumque Decreta"* curata dal Prof. Giuseppe Alberigo) e negli studi sul Vaticano II di Alberigo e i suoi collaboratori (cf. al riguardo, G. RICHI ALBERTI, "La transición hacia una nueva era. A propósito de una obra reciente. Nota bibliográfica", *Revista Española de Teología* 69 (2009) 669-687).

²⁹ Cfr. FANTAPPIÈ, p. 1159.

La valutazione negativa data dall'Autore al Codice dal punto di vista canonistico-teologico si deve al fatto che l'elaborazione, la promulgazione e la ricezione del CIC '17 avrebbero fatto perdere alla Chiesa degli importanti valori culturali e giuridici. Il Fantappiè ne accenna tre: la trascuratezza della dimensione teologica del diritto canonico, la riduzione delle sue fonti all'unità e la sua interpretazione esegetica, cristallizzata in una scienza poco creativa.

Cosa dire su questa valutazione? Innanzitutto, sembra che queste "perdite" siano state parzialmente recuperate: da una parte, la corretta fondazione del diritto canonico nel mistero della Chiesa, è stata il principale rinnovamento della scienza canonica negli ultimi decenni;³⁰ dall'altra, la riemersione del diritto particolare è sempre di più segno della nuova epoca. Per cui, entrambe le cose dovrebbero spingere la scienza e l'insegnamento odierno oltre i confini dell'esegesi.³¹

Probabilmente, la valutazione troppo negativa della codificazione dal punto di vista teologico-canonico si deve anche ad una concezione negativa del diritto, così come si intende nella modernità. In questo senso, la citazione del Capitani sul valore della giuridicizzazione, permette di capire come per l'Autore il vero problema del Codice sia stato avere avuto come base una nozione di diritto assai diversa da quella presente nel medioevo.³²

Il rischio di stampo positivistico della "forma Codice" ci sembra assolutamente vero; ma il continuo richiamo alla tradizione canonica quale criterio ermeneutico valido nel caso della codificazione canonica, diminuisce fortemente il pericolo. Questione diversa è come la codificazione canonica abbia

³⁰ Per non entrare nella sterminata quantità di bibliografia in merito, cfr. la sintesi di C. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991.

³¹ Le parole introduttive di Arrieta alla sua edizione italiana del CIC '83 mi sembrano illuminanti sulla necessità di andare "oltre il Codice" nello studio e nell'applicazione delle leggi: "Come ogni ordinamento giuridico, anche l'ordinamento canonico è un sistema vitale, in continua trasformazione nel tempo. Malgrado le sue peculiarità e la ristrettezza del proprio ambito di interesse, l'ordinamento giuridico della Chiesa, come altri ordinamenti, si trova a doversi confrontare con l'esperienza giuridica in progresso per integrare armonicamente elementi che nel divenire del tempo sono diventati normativi avendo alterato il contesto giuridico precedente. Nell'ordine canonico, questo confronto va inoltre realizzato tenendo conto dell'articolato sistema di fonti che caratterizza il Diritto della Chiesa" J. I. ARRIETA, *Prefazione all'edizione italiana del Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2004, 25.

³² "La giuridicizzazione... non è un 'regresso' (come non è un 'progresso'), ma solo la progressiva razionalizzazione della vita di un organismo inserito nel tessuto della storia degli uomini con l'esigenza di una funzione soprannaturale; è lo scotto da pagare alla storia o, se si preferisce, alla storicizzazione di questo stesso organismo" O. CAPITANI, *Episcopato ed ecclesiologia*, cit. in FANTAPPIÈ, p. 1080 e viene seguita da commenti favorevoli dall'Autore. Gli effetti della *secolarizzazione* del diritto canonico vengono studiate alle pagine 1112-1121.

influito nell'insegnamento e nella prassi. Del resto, la tradizione teologica e canonica hanno fatto risalire la norma alla giustizia per definirla classicamente come *ordinatio rationis*. Tuttavia, la strada per superare le carenze di qualsiasi forma di espressione del diritto canonico – codificazione inclusa – dovrebbe cercarsi in un corretto concetto di diritto, e quindi, di diritto canonico, e non in un indebolimento dell'essenziale carattere giuridico della società ecclesiale.³³

I commenti appena accennati, sono una piccola dimostrazione dell'interesse che un'opera di queste caratteristiche può avere per la comunità scientifica, non soltanto per le informazioni che offre, ma anche per la capacità che ha di suscitare un dialogo profondo su questioni sostanziali per la comprensione sia del passato che del presente. In questo lavoro il Fantappiè ha messo in evidenza fino a che punto la conoscenza della storia risulti utile per la comprensione del diritto vigente ed ha aperto una strada che, ci auguriamo, sarà percorsa anche da altri.

Non resta, quindi, che complimentarci con l'Autore per questo *opus magnum* in cui ha tentato di inquadrare il CIC '17 nella lunga storia della Chiesa e del suo diritto, e di averci offerto suggestive considerazioni sul nostro presente.

NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

³³ Sulla problematica del concetto "diritto canonico", vid. C. J. ERRÁZURIZ M. – L. F. NAVARRO (cur.), *Il concetto di diritto canonico. Storie e prospettive*, Milano 2000. Uno studio complessivo, ancora non finito, del diritto ecclesiale ispirato al realismo giuridico, in C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso Fondamentale sul Diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009.